

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E
AUTORIZZAZIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI
PUBBLICI**

Ai sensi art.1, comma 816 e seguenti
della Legge 27/12/2019 n.160

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.....del.....2021

INDICE

CAPO I – PARTE GENERALE

- Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con la Provincia
- Art.4 - Atti amministrativi
- Art.5 - Soggetto obbligato
- Art.6 - Tipi di occupazione
- Art.7 - Occupazioni occasionali

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art.8 - Procedure informatiche
- Art.9 - Presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi
- Art.10 - Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dal Comune
- Art.11 - Nulla osta Comunale
- Art.12 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza
- Art.13 - Procedure semplificate per il rilascio di alcune tipologie di autorizzazioni e concessioni
- Art.14 - Comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi
- Art.15 - Titolarità della concessione e subentro
- Art.16 - Durata - rinnovo - proroga e rinuncia dei provvedimenti autorizzativi
- Art.17 - Decadenza - sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi
- Art.18 - Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi
- Art.19 - Occupazioni d'urgenza
- Art.20 - Garanzia
- Art.21 - Occupazioni abusive
- Art.22 - Ulteriori disposizioni inerenti i provvedimenti autorizzativi per le competizioni sportive

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Art.23 - Rilascio di autorizzazione o nulla osta per i mezzi pubblicitari
- Art.24 - Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario
- Art.25 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione
- Art.26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art.27 - Tipologia di impianti pubblicitari
- Art.28 - Istruttoria amministrativa
- Art.29 - Durata e termini delle autorizzazioni pubblicitarie
- Art.30 - Rinuncia e revoca
- Art.31 - Rinnovo, decadenza e voltura
- Art.32 - Modifica del messaggio pubblicitario
- Art.33 - Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R.n.495/1992 e preinsegne
- Art.34 - Pubblicità temporanea
- Art.35 - Esoneri ed esenzioni
- Art.36 - Registro di pubblicità
- Art.37 - Funzionario responsabile
- Art.38 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Art.39 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO IV – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art.40 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art.41 - Durata delle occupazioni

- Art.42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Art.43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Art.44 - Classificazioni delle strade, aree e spazi pubblici
- Art.45 - Classificazione della natura dell'occupazione e del sacrificio
- Art.46 - Determinazione delle tariffe annuali
- Art.47 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art.48 - Determinazione del canone
- Art.49 - Occupazioni non assoggettate al canone
- Art.50 - Riduzioni del canone
- Art.51 - Occupazione per la fornitura di servizi di pubblica utilità

CAPO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.52 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art.53 - Determinazione del canone per le pubbliche affissioni
- Art.54 - Riduzioni
- Art.55 - Esenzioni
- Art.56 - Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

CAPO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art.57 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art.58 - Versamenti rimborsi e compensazioni
- Art.59 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

CAPO VII – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

- Art.60 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
- Art.61 - Autotutela
- Art.62 - Attività di verifica e controllo

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.63 - Disposizioni finali
- Art.64 - Modalità e termini di pagamento del canone
- Art.65 - Variazioni a valere sul canone
- Art.66 - Sanzioni
- Art.67 - Funzionario responsabile
- Art.68 - Contenzioso
- Art.69 - Disposizioni transitorie

CAPO I – PARTE GENERALE

Art.1 - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento

Il Comune istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici, denominato anche "canone", secondo quanto previsto dall'art.1, commi da 816 a 835, della L.27 dicembre 2019 n.160, che ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446es.m.i.,disciplina:

- l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali volte al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali con riferimento al Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n.285, "Nuovo codice della strada", al suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1992, n.495, e norme collegate;
- le modalità di applicazione del canone.

Le disposizioni regolamentari si applicano alle occupazioni, anche abusive, delle strade, delle aree e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Comune, nonché delle aree collocate in fascia di rispetto e di quelle in proprietà privata soggette a servitù di passaggio costituite nei modi e termini di legge.

Art.2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento e in conformità alla normativa vigente si intende per:

- a) "assunzione": il procedimento amministrativo attraverso il quale, una volta conclusasi l'attività di classificazione amministrativa della strada in strada Comunale o in caso di riclassificazione di strada regionale o comunale in strada Comunale, il Comune provvede ad acquisire la stessa, ovvero tratti di essa, al proprio demanio o patrimonio indisponibile;
- b) "canone": la somma dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in base all'art.1, comma 819, della L.27/12/2019n.160;
- c) "centro abitato": l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, come deliberato dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285del1992;
- d) "classificazione amministrativa" di una strada: la fase procedimentale attraverso la quale, anche a seguito delle risultanze della classificazione tecnica, viene individuata la caratteristica di strada regionale, Provinciale o Comunale in base alle definizioni richiamate dal D.Lgs.n.285/1992;
- e) "classificazione tecnica" di una strada: la fase procedimentale attraverso la quale vengono individuate le caratteristiche tecniche della strada con riferimento alla sua riconducibilità ad una delle categorie richiamate dal D.Lgs.n.285/1992;
- f) "Ente gestore della strada": il Comune di Cherasco ovvero il Comune che esercita le competenze della Provincia in virtù di apposita convenzione;
- g) "garanzia": il titolo di garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale costituito dai richiedenti il provvedimento autorizzativo a garanzia delle ragioni creditorie del Comune, in conformità alle disposizioni in materia;
- h) "impianto e mezzo pubblicitario": quelli contemplati dall'art.47 del D.P.R.n. 495/1992;
- i) "occupazione": l'utilizzazione di aree e spazi pubblici, con o senza autorizzazione, con conseguente sottrazione o limitazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- j) "occupazione permanente": occupazione di carattere stabile effettuata a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo avente, comunque, durata non inferiore all'anno e che comporti o

meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- k) "occupazione temporanea": l'occupazione per un periodo occasionale inferiore all'anno, in base ad un provvedimento autorizzativo con effetto temporaneo;
- l) "provvedimento autorizzativo": l'atto amministrativo (autorizzazione, concessione, nulla osta) rilasciato dall'Ente gestore della strada;
- m) "spese istruttorie": la somma, determinata con atto del Comune, dovuta dai richiedenti i provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente Regolamento all'atto della presentazione della relativa domanda;
- n) "uso comune": la fattispecie di uso in cui più soggetti sono beneficiari dell'occupazione e coobbligati dal provvedimento autorizzativo;
- o) "Regolamento": il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di aree e spazi pubblici nonché l'allocazione di impianti pubblicitari e l'utilizzo di struttura per le pubbliche affissioni;
- p) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera l)
- q) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera p)

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali vigenti.

Art.3- Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con la Provincia

La struttura Comunale competente svolge, anche in forma decentrata, le funzioni di cui al presente Regolamento per favorire e semplificare il rapporto con i cittadini.

L'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e concessioni stradali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, può essere delegato dalla Provincia al comune, mediante apposita convenzione ex art.30, comma 4, D.Lgs.n.267/2000.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica se resa necessaria. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame del competente Servizio, previo nulla osta rilasciato dall'ufficio Tecnico e dal servizio di Polizia Municipale. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione scritta dall'ufficio tecnico, a titolo oneroso.

Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione, per pratiche presentate dopo tale termine il rilascio è subordinato al versamento di € 5,00

di diritti di istruttoria nati dall'urgenza della pratica.

Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art.4 – Atti amministrativi

In ragione del tipo di attività od opera che interessa la strada, le sue pertinenze e le aree circostanti, l'Ente gestore della strada rilascia per l'occupazione del suolo pubblico i seguenti tipi di atto:

- **autorizzazione** per le opere ed attività che implicano un utilizzo speciale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

Ipotesi, non esaustive, di autorizzazione sono costituite da:

- a) le opere, i depositi e i cantieri stradali, anche temporanei, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità stradali;
 - b) la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;
 - c) qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;
- **concessione** per le opere ed attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo e che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato.

Ipotesi, non esaustive, di concessione sono costituite da:

- a) gli attraversamenti, l'uso e l'occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
 - b) le opere, i depositi e i cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze;
 - c) l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
 - d) la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;
- a) **nulla osta** per l'effettuazione di traslochi e di carico scarico merci;

Soggetti ad autorizzazione sono altresì:

le competizioni sportive su strada (art.9 del D.Lgs.n.285/1992).

Art. 5 - Soggetto obbligato

- 1) Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione, del nulla osta ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
- 5) A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
- 6) In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento

Art. 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri artistici (suonatori, ballerini etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore. (in alternativa richiamare il regolamento apposito).

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art.8 –Procedure informatiche

Al fine di ottimizzare i tempi di riscontro delle domande e di rilascio dei provvedimenti autorizzativi il Comune si dota di strumenti che consentano il trattamento informatico dei documenti e dei flussi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati relativi alle autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali risultano archiviati in forma informatica archiviate per contribuente.

Gli elenchi sono mantenuti costantemente aggiornati e integrati da un apposito scadenziario che consente la gestione ed il recupero dei dati, anche storici, relativi ad autorizzazioni e concessioni non più attive.

Art.9- Presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ha luogo con la presentazione della relativa domanda al Comune di Cherasco.

Le domande rivolte al rilascio di autorizzazione, concessione o nullaosta sono presentate, secondo i modi consentiti dalla legge, anche per via telematica.

Nel caso di presentazione di più domande per il rilascio di un provvedimento autorizzativo relativo al medesimo oggetto viene osservato il criterio cronologico di protocollazione delle domande o di quanto previsto in appositi Regolamenti che disciplinino l'allocazione di strutture temporanee o permanenti su suolo pubblico.

L'Ente gestore della strada individua le modalità tecniche ed operative di accesso e gli standard necessari all'inoltro della documentazione informatica.

La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

Le domande possono essere cumulative di più opere o attività, ad eccezione di quelle relative alle competizioni. Per i mezzi pubblicitari si rinvia a quanto previsto nel Capo III.

Il pagamento del bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge e secondo le regole individuate dall'Ente.

La domanda è presentata anche se per la tipologia dell'opera richiesta è prevista, a norma di legge o del presente Regolamento, l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione.

Ove la domanda sia irregolare, incompleta ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria, l'Ente gestore della strada è tenuto a darne immediata comunicazione all'interessato, assegnando i termini per la regolarizzazione della stessa. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta.

Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione della domanda senza che sia pervenuto quanto previsto al comma precedente, la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata e la pratica archiviata. Le spese istruttorie versate non sono ripetibili. La presentazione di nuova istanza è, comunque, ammessa.

Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni comporterà l'archiviazione della pratica e la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.

In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni di natura temporanea esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata senza la presentazione di nuova domanda ma sarà sufficiente richiesta anche verbale;

Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina delle vigenti norme in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 13.

Il rigetto della domanda dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.

In caso di rigetto della domanda, di accoglimento parziale della stessa o di diniego del provvedimento autorizzativo i richiedenti possono presentare domanda di riesame corredata da nuovi elaborati di entro 30

giorni dal provvedimento di rigetto, di accoglimento parziale o di diniego.

Art.10- Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dal Comune

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi deve sempre precedere sia l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante che l'esecuzione delle eventuali opere, in caso di occupazione permanente con cavidotti o tubature l'autorizzazione si riterrà rilasciata con il versamento del canone annuale.

I provvedimenti autorizzativi sono accordati nei limiti e per le finalità stabiliti dalla normativa sulla sicurezza stradale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri enti od uffici.

Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di cinque giorni dalla data della relativa richiesta. Laddove non rilasciati entro detti termini si adotta l'istituto del silenzio assenso.

Una volta ammessa la domanda il Funzionario Competente redige il provvedimento autorizzativo, assegnando il termine per l'inizio dell'esecuzione dell'opera e richiedendo l'invio di comunicazione di avvio ed esecuzione dei lavori, la durata degli stessi, nonché le altre condizioni a cui è soggetto il destinatario del provvedimento. Sono altresì indicate a carico del titolare prescrizioni di massima sia a carattere generale che relative alla realizzazione di alcune tipologie di opere o all'effettuazione di attività. Le prescrizioni tecniche possono, con atto del responsabile del servizio, essere integrate in ragione delle esigenze contingenti della circolazione e dei manufatti stradali ed aggiornate in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale disponibile.

Il provvedimento di concessione od autorizzazione contiene la specificazione della sua durata.

Il provvedimento di rilascio è subordinato al versamento da parte del richiedente di marca da bollo, del deposito cauzionale, quando richiesto, nonché dell'eventuale pagamento della prima annualità del canone per l'occupazione in caso di occupazione permanente.

Nel caso vi sia occupazione di suolo pubblico, il Comune determina il canone di occupazione di aree e spazi pubblici ai sensi del presente Regolamento e ne rende possibile il pagamento, da effettuarsi contestualmente al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, attraverso l'utilizzo del sistema PagoPa o di altro sistema previsto dalla vigente normativa.

Art.11- Nulla osta Comunale

Il rilascio del nulla osta Comunale di cui all'art. 4 è subordinato alla presentazione in carta semplice della domanda di autorizzazione o concessione da parte dell'interessato, ad occupare temporaneamente aree per le quali non è previsto il pagamento del canone quali:

traslochi

carico scarico merci

gazebo per promozioni politiche e per quelle benefiche

scarico materiali edili qualora non si richieda la chiusura temporanea della strada.

Il Comune trasmette all'interessato nulla osta con indicazione del luogo e della data dell'occupazione.

Art.12- Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza

Il Comune, delegato con apposita convenzione a rilasciare autorizzazioni o concessioni di competenza Provinciale, ricevuta la domanda dell'interessato e valutata la regolarità della documentazione a corredo, effettua l'istruttoria secondo le disposizioni del presente Regolamento e rilascia i relativi provvedimenti autorizzativi, dandone comunicazione alla Provincia.

Il Responsabile della polizia municipale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, l'attività di vigilanza sui provvedimenti emanati dal Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alla sicurezza e al contenuto della convenzione.

Art.13 - Procedure semplificate per il rilascio di alcune tipologie di autorizzazioni e concessioni

Sono realizzabili mediante silenzio-assenso, ex art. 20 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", gli interventi, anche non urgenti, che presentano le seguenti caratteristiche, previa verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici ove previsto:

- a) Occupazioni aventi limitata incidenza sulla circolazione stradale con durata non superiore alle 5 ore;
- b) Occupazioni temporanee a carattere sociale;
- c) eventi conviviale di quartiere o festeggiamenti di durata non superiore alle 12 ore;
- d) collocazione di insegne d'esercizio ed alcune tipologie di mezzi pubblicitari temporanei e di piccolo formato;
- e) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da altri Enti pubblici e soggetti privati per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni culturali, sportive e di promozione economica del territorio patrocinate dal Comune;
- g) collocazione delle tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici, orologi e indicatori meteorologici funzionanti per la pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, purché non contengano messaggi pubblicitari, nonché le aste delle bandiere;
- h) occupazioni realizzate per la sosta temporanea delle autovetture e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico;
- i) occupazioni realizzate con innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) occupazioni sia temporanee sia permanenti del sottosuolo, realizzate con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- k) occupazioni temporanee effettuate con tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico, nonché i balconi, le verande, i bow-windows ed altri infissi di carattere temporaneo, di estensione individuata con provvedimento dirigenziale;
- l) occupazioni relative agli accessi, ai passi carrabili di abitazioni private qualora muniti di cartello di divieto di sosta regolarmente autorizzato dal servizio di Polizia municipale.

Il procedimento semplificato può aver corso solo ove l'ufficio competente Comunale, abbia definito l'ammontare del canone dovuto.

Qualora l'attività o l'opera interessi strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, il procedimento semplificato non può applicarsi e l'istanza eventualmente presentata è priva di effetti.

Art.14-Comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi

Quanto al regime della comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Art. 15 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;

- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 20;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
- 4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
- 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Art.16 - Durata – rinnovo – proroga e rinuncia dei provvedimenti autorizzativi

I provvedimenti autorizzativi possono avere durata massima di 5 anni, rinnovabile salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti o negli atti di rilascio.

Almeno 60 giorni prima della scadenza i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente possono chiedere il rinnovo dei medesimi secondo le disposizioni stabilite nel presente Regolamento per le domande di rilascio dell'atto originario.

I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro 3 giorni, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario.

Nell'ipotesi che la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali il titolare del provvedimento relativo all'opera preesistente è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.

Qualora il provvedimento autorizzativo sia già in essere, ai fini del rinnovo, quello rilasciato da più tempo, a parità di condizioni di validità, è preferito.

Non possono essere rinnovati i titoli autorizzativi se non sono stati versati interamente il canone dovuto e le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute per l'occupazione precedente.

Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano per oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, l'Ente gestore della strada, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell'atto originario. Se i lavori sono stati iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile il titolare presenta tempestiva domanda per la proroga del termine.

La proroga viene accordata senza rilascio di nuova autorizzazione ma con il pagamento di quanto indicato nel documento di calcolo del canone in proroga da allegare all'autorizzazione originaria.

Per la rinuncia ai provvedimenti autorizzativi già emessi occorre una comunicazione in carta semplice indirizzata al responsabile della struttura competente al rilascio dell'atto autorizzativo dell'Ente gestore della strada, il quale ne prende atto anche nella forma del silenzio-assenso.

La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi. Detto ripristino non può essere effettuato senza la comunicazione formale di rinuncia.

In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede al ripristino dello stato originale dei luoghi, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

Art.17 - Decadenza-sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi

La decadenza dal provvedimento autorizzativo è dichiarata con atto dirigenziale della struttura di competenza:

- a) per inosservanza delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero delle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- b) per mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro la data per la quale la concessione era richiesta o comunque entro 30 giorni in caso di occupazione permanente;
- c) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento e, in ogni caso, dopo due mancati pagamenti del dovuto;
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
- e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
- f) Per mancata manutenzione delle opere autorizzate o loro esecuzione in difformità alle prescrizioni imposte nel provvedimento;
- g) Per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento, eccetto nei casi previsti dall'art. 15;

La decadenza del provvedimento autorizzativo non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione o autorizzazione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

L'Ente gestore della strada può sospendere temporaneamente il provvedimento autorizzativo per ragioni di viabilità e incolumità pubblica. Analogamente può procedere alla sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti.

Il provvedimento autorizzativo è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse od tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Nel caso di decadenza o revoca il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero e dalla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia.

Il provvedimento di decadenza o revoca, ove possibile, è inviato al destinatario immediatamente via PEC; in

caso di indisponibilità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il provvedimento è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata A.R.

Art.18 – Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi

È fatto obbligo al titolare del provvedimento autorizzativo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento o concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.

In particolare, ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto del provvedimento autorizzativo, provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti e conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata paria 5 anni.

Il titolare del provvedimento autorizzativo assume, altresì, l'obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni stabilite; questi riconosce, inoltre, all'Ente ha la facoltà di eseguire direttamente tali interventi, con spese a carico dello stesso titolare, quando quest'ultimo non vi ottemperi entro il termine stabilito, senza ulteriori formalità.

Le opere autorizzate sono realizzate e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare del provvedimento autorizzativo, il quale solleva l'Ente gestore della strada da qualsiasi onere derivante da richieste di risarcimento danni da parte di terzi per sinistri che si verificano in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento.

La mancata o imperfetta manutenzione delle opere comporta il risarcimento dei danni causati oltre alla decadenza del provvedimento autorizzativo.

Il provvedimento è conservato dal titolare e, durante lo svolgimento dei lavori o dell'attività, tenuto sul luogo per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza e della tutela stradale.

Art.19- Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'urgenza legate allo stato di pubblica necessità o incolumità o allorquando sia necessario eseguire lavori di riparazione su opere già autorizzate che non consentano alcun indugio quale la rottura di tubi o cavidotti, l'interessato ha facoltà di procedere all'occupazione del suolo o allo svolgimento dell'attività necessaria facendo immediata e motivata denuncia scritta in carta semplice all'Ente gestore della strada.

Colui che effettua l'occupazione d'urgenza ai sensi del comma precedente deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi di viabilità competenti, nonché adottare tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 285/1992 per i fini di sicurezza della circolazione e resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.

Art.20- Garanzia

L'Ente gestore della strada può richiedere la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria/assicurativa o deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati.

La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale sino ad un anno dalla denuncia di fine lavori; è immediatamente escussa dall'Ente gestore della strada a seguito di semplice richiesta, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo ed è svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori.

Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria:

- l'estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del Responsabile che ne ha richiesto l'istituzione;
- vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente, e si applica l'art.1944 del Codice civile;

La garanzia è decurtata delle eventuali spese che l'Ente sopporta per il ripristino del demanio nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.

Art.21–Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco o il Funzionario Responsabile possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 22 - Ulteriori disposizioni inerenti i provvedimenti autorizzativi per le competizioni sportive

Con riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all'istruzione dei procedimenti, relativi al rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive, si applicano le norme del presente Regolamento se non diversamente disciplinato, in via speciale, dalla normativa nazionale e regionale vigente.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art.23-Rilascio di autorizzazione o nulla osta per i mezzi pubblicitari

Vengono definiti mezzi pubblicitari e altri mezzi pubblicitari quelli previsti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R.12 dicembre 1992,n.495.

L'occupazione, anche attraverso la collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi tipo di impianto o mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade Comunali è soggetta ad autorizzazione o nulla osta, come disciplinato dal presente Regolamento.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non di proprietà Comunale sono comunque visibili da un'altra strada appartenente alla Provincia, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultima.

In caso di impianto o mezzo pubblicitario abusivo trova applicazione quanto previsto dall'art.21 del presente Regolamento.

Art.24-Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario

Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari si intendono come minime. Possono essere prescritte distanze maggiori e specifiche di installazione anche per le aree non soggette a vincoli ambientali e paesaggistici di legge al fine di aumentare le condizioni generali di sicurezza stradale.

L'autorizzazione per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari, è rilasciata, per quanto riguarda le distanze, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, mentre il nulla osta è rilasciato secondo le prescrizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

È comunque vietato porre impianti e altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 51, comma 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S(art. 23 del C.d.S.).

Il Comune si riserva di valutare, nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti, l'eventuale estensione dei divieti suddetti con provvedimenti motivati.

È in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore dal confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Al di fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

In corrispondenza degli accessi carrai la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita.

Art.25 – Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il Servizio di Polizia Municipale dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, mediante pec oppure con presentazione al protocollo dell'ente

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.

La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione

dell'impianto che si intende esporre.

La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.

Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Se la collocazione è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente, il parere favorevole degli Enti preposti a tale tutela è allegato alla domanda.

I soggetti autorizzati osservano le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di pianificazione del territorio, in particolare per la parte relativa ai vincoli ambientali e paesaggistici in cui ricadono le infrastrutture stradali. In caso di eventuali incompatibilità, si provvede alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per la posa dei cartelli pubblicitari.

Art.26-Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto e del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino della situazione preesistente.

Egli è tenuto a:

- osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada per intervenute e motivate esigenze;
- procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;

Qualora sia accertato che lo stato di conservazione non è più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica l'Ente gestore può richiedere il ripristino assegnando un termine. Trascorso tale termine si procede alla rimozione coattiva come previsto dall'art. 21 del presente Regolamento, addebitando al titolare del provvedimento le relative spese.

Art 27 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un

servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Publicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Publicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Publicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art 28 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà

l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art.29- Durata e termini delle autorizzazioni pubblicitarie

La durata delle autorizzazioni pubblicitarie ordinarie è di **5 anni**, ma l'Ente gestore della strada può definire una durata inferiore per motivate ragioni.

La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto.

L'autorizzazione può essere revocata in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o a seguito di altro motivo per cui il presente Regolamento prevede la revoca degli atti autorizzativi.

Art.30–Rinuncia e revoca

In qualsiasi momento il titolare di autorizzazione per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari può comunicare al Comune di Cherasco la rinuncia al provvedimento, senza diritto al rimborso del canone eventualmente versato. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere inoltre alla rimozione dell'impianto pubblicitario ed alla documentazione dell'avvenuto ripristino dello stato originale dei luoghi. Detto ripristino

deve essere comunque preceduto da formale comunicazione di rinuncia.

Qualora vengano meno le condizioni che abbiano consentito il presupposto per il rilascio del Provvedimento di autorizzazione dell'impianto o altro mezzo pubblicitario, tale provvedimento viene revocato.

Art.31–Rinnovo, decadenza e voltura

Ove nulla osti è consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentare 30 giorni prima della data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione o nulla-osta.

Non possono essere rinnovati i titoli autorizzativi se non sono stati versati interamente il canone dovuto e le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute per l'occupazione precedente.

In assenza della domanda di rinnovo il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza; è pertanto tenuto alla rimozione del mezzo pubblicitario e a comunicare al Comune l'avvenuto ripristino dello stato originale dei luoghi.

Nel caso di trasferimento a terzi della proprietà dei manufatti oggetto dell'autorizzazione deve essere presentata apposita domanda di voltura, al Comune di Cherasco, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. La domanda deve, per ogni singolo impianto, essere presentata dagli eredi nel caso di successione o dal dante e dall'avente causa negli altri casi.

Entro tale termine dovranno essere altresì segnalati eventuali variazioni di residenza o di indirizzo.

Art.32– Modifica del messaggio pubblicitario

Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario deve presentare la relativa domanda al Comune di Cherasco, indicando il nuovo messaggio pubblicitario e qualora venga richiesto il bozzetto della nuova esposizione. Il Comune analizza la variazione e salvo impedimenti, modifiche o integrazioni richieste entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende accordata.

Art.33- Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134 – 136 del D.P.R.n.495/92 e preinsegne

Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli artt. 134-136 del D.P.R. n.495/92 possono essere collocati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, su fasce di pertinenza stradali ed altre aree di proprietà del Comune.

Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Art.34- Pubblicità temporanea

La domanda di autorizzazione alla pubblicità temporanea deve essere presentata al Comune di Cherasco almeno 3 giorni prima della data di esposizione, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

All'interno dei centri abitati l'apposizione di striscioni è ammessa ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento del C.d.S.

Fuori dai centri abitati è ammesso il posizionamento di paline pubblicitarie temporanee per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali; la loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

Le paline pubblicitarie devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore a 1,00 m dal limite del ciglio bitumato e poste ortogonalmente ad essa.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le 24 ore successive al termine della manifestazione e/o propaganda pubblicitaria, trascorso tale termine si applica l'istituto previsto per gli impianti abusivi.

Art.35- Esoneri ed esenzioni

1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;

- c) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- d) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- e) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.
- i) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- j) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- k) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- l) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata;
- m) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi in mezzo metro quadrato;
- o) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
- p) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
- r) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- s) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.

Art.36–Registro di pubblicità

Il Comune di Cherasco è tenuto a mantenere nella banca dati informatizzata tutti i dati delle autorizzazioni/ nulla osta rilasciate che contenga in ordine cronologico:

- a. l'indicazione della domanda;
- b. dati rilascio dell'autorizzazione /nulla osta;
- c. una sommaria descrizione dell'impianto o altro mezzo pubblicitario autorizzato;
- d. le posizioni autorizzate degli impianti o degli altri mezzi pubblicitari con precisa indicazione della chilometrica e del lato della strada.

Art.37– Funzionario responsabile

Il Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Municipale provvede al rilascio delle autorizzazioni e nullaosta e loro variazioni, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti relativi all'attività organizzativa, gestionale e di controllo inerente l'installazione di mezzi pubblicitari.

È in facoltà del Responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 38 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art.39 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1.La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che dovrà essere adottato dal Comune e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2.I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art.40–Soggetti tenuti al pagamento del canone

È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione ferma restando, a norma del codice civile, la natura solidale dell'obbligo di pagamento dei comproprietari o contitolari del diritto reale e, in mancanza di tale atto, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Il canone è indivisibile e la titolarità del provvedimento per il quale si rende dovuto il canone di concessione / autorizzazione spetta unicamente al soggetto intestatario della concessione/autorizzazione stessa.

In caso di occupazione di suolo pubblico relativa al condominio compete all'amministratore l'obbligo del versamento del canone dovuto in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell'art.1131 c.c.

Art.41–Durata delle occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a **5 anni**. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina forfettariamente in mq.10,00.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

1. La richiesta di proroga è soggetta a maggiorazione pari al 20% del canone dovuto.

Art.43 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 44 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su diverse categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 45 - Classificazione della natura dell'occupazione e del sacrificio

1. La classificazione della natura dell'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività risultano classificati nell'allegato "A" del presente Regolamento che diviene parte integrante

Art. 46 -Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari viene applicata la tariffa ordinaria, rivalutata tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B.

2. La tariffa standard annua di riferimento è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art.47- Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari viene applicata la tariffa ordinaria, rivalutata tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art.48 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione, come indicato nell'allegato "B" del presente regolamento e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, come indicato nell'allegato "B", per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o disposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Funzionario Responsabile

Art. 49 - Occupazioni non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

Art.50 - Riduzioni del canone

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- c) E' disposta la riduzione del canone del 100% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione del 50% a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- b) Del 40% sulla superficie per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante.

Art.51 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 ;

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno

precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

CAPO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.52 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.53– Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera approvata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 54 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, il Comune di Cheasco, la Provincia di Cuneo, la Regione Piemonte e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 46;
- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art.55 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- g) i manifesti relativi a festeggiamenti, il cui Ente Promotore risulta essere una Associazione di volontariato a carattere turistico;

Art. 56 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. I manifesti saranno distribuiti uniformemente sull'intero territorio. Qualora venisse fatta richiesta di affissione specifica in determinati spazi, verrà applicata la tariffa maggiorata, come stabilita dalla deliberazione di Giunta di approvazione tariffe.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

CAPO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine di cui al successivo comma 64.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge .
5. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Art. 58 – Versamenti, rimborsi e compensazioni

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 3,00 per anno, in ogni caso il versamento minimo è di € 5,00;
2. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 59 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Funzionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro la scadenza in esso specificata. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge, oltre al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 50,00;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni ai sensi del vigente regolamento delle entrate.

6. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

CAPO VII – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Art. 60 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019. Gaspari

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicata una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Art. 61 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Art. 62 - Attività di verifica e controllo

1. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

Art.64 – Modalità e termini di pagamento del canone

Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno. Il pagamento della prima annualità del canone va effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in unica soluzione e in autoliquidazione entro il **31 maggio** di ciascun anno, salvo diversa comunicazione, con le stesse modalità di cui sopra.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone relativo va effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente.

Art.65 – Variazioni a valere sul canone

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione in corso d'anno dell'occupazione permanente l'applicazione del canone commisurato alla nuova occupazione decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Qualsiasi altra richiesta di variazione del provvedimento autorizzativo a valere sul canone annuale deve pervenire al Comune di Cherasco nei modi previsti dal presente Regolamento **entro e non oltre il 31 MARZO di ogni anno.**

Decorso tale termine il canone annuale è comunque dovuto come da provvedimento autorizzativo in vigore alla data del 31 marzo.

Art.66 – Sanzioni

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, protratto oltre i 30 giorni dalla scadenza prevista nell'atto di diffida di cui al successivo art.60, il Comune di Cherasco è autorizzato:

-a procedere alla rimozione della relativa occupazione secondo quanto previsto per le occupazioni abusive dall'art.27del presente Regolamento;

-ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, con l'osservanza delle norme previste nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981 n.689es.m.i.

La predetta sanzione è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine dei 30 giorni previsto al comma1.

Per le occupazioni abusive il canone è maggiorato, oltre delle sanzioni innanzi previste, di un'indennità pari al suo 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fermo restando le sanzioni stabilite dall'art.20,commi 4e 5,del D.Lgs.30aprile1992,n. 285.

La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione a quelle abusive, con l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale.

Art.67–Funzionario responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario - Tributi provvede all'attività di accertamento, riscossione, sia ordinaria che coattiva, contabilizzazione e riscontro del canone.

A tal fine sottoscrive le richieste di pagamento e provvede ai rimborsi secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

È in facoltà del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art.68 –Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è il Tribunale di Cuneo.

Art.69 - Disposizioni transitorie

Per le occupazioni, autorizzazioni e nulla osta in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza è disciplinato dalle disposizioni dello stesso, salvo diverse disposizioni adottate con provvedimenti ed atti.

ALLEGATO "A"

**TARIFFE DI BASE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

La tariffa ordinaria è da intendersi a metro quadro o lineare e per giorno di occupazione, distinta in "Occupazione Temporanea" o "Occupazione Permanente"

Alla tariffa ordinaria verranno applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

coefficienti

1) Categoria di importanza delle strade, aree e spazi

- | | |
|--|-----|
| a) Centro storico Cherasco (dentro le mura) più Viale Salmatoris (planimetria A1 allegata) | 1,4 |
| b) Roreto + Bricco + altre zone Cherasco concentrico (fuori le mura) (plan.B1 e B2 alleg) | 1,2 |
| c) Altre zone del territorio | 1,0 |

2) Valore economico della disponibilità dell'area

- | | |
|---|-----|
| a) Aree di parcheggio | 1,2 |
| b) Marciapiedi e portici | 1,5 |
| c) Mercati attrezzati | 1 |
| d) Mercati non attrezzati | 0,8 |
| e) Piazze | 1,3 |
| f) Strade del centro abitato | 1,2 |
| g) Residue zone del territorio comunale | 1 |

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

- | | |
|--|------|
| a) Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi: | |
| a.1 - suolo | 1,3 |
| a.2 - soprassuolo | 0,3 |
| a.3 - sottosuolo | 0,3 |
| b) Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi: | |
| b.1-suolo | 1,2 |
| b.2 - soprassuolo | 0,25 |
| b.3 - sottosuolo | 0,25 |
| c) Occupazioni determinanti riduzione della viabilità | 2,5 |
| d) Occupazioni per passi carrabili | 0,3 |
| e) Occupazione per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti | 1 |
| I) Altre occupazioni | 1 |

coefficienti

4) Natura dell'attività

a)	Commerciali e di servizi	1,2
b)	Industriali, artigianali e professionali	1
c)	Pubblici esercizi	1,8
d)	Commercio in aree pubbliche e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	1,7
e)	Culturali, ricreative e sportive	0,3
f)	Edilizia	2,0
g)	Privati	1
h)	Altre attività	1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Categoria di importanza delle strade, aree e spazi

a)	Centro storico Cherasco (dentro le mura) più Viale Salmatoris	1,4
b)	Roreto + Bricco + altre zone Cherasco concentrico (fuori le mura) (plan.B1 e B2 alleg)	1,2
c)	Altre zone del territorio	1,0

6) Valore economico della disponibilità dell'area

a)	Aree di parcheggio	1,2
b)	Marcia piedi e portici	1,5
c)	Mercati non attrezzati	0,8
d)	Piazze	1,3
e)	Strade del centro abitato	1,2
f)	Residue zone del territorio comunale	1

7) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a)	Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi:	
	a.1 - suolo	1,2
	a.2 - soprassuolo	0,25
	a.3 - sottosuolo	0,25
b)	Occupazioni determinanti riduzione della viabilità	2,5
c)	Occupazioni per passi carrabili	0,3
d)	Occupazione per giostre	1,5
e)	Occupazioni per fiere	2,5
f)	Altre occupazioni	1

coefficienti

8) Natura dell'attività

a)	Commerciali e di servizi	1,2
b)	Industriali, artigianali e professionali	1
c)	Pubblici esercizi	1,8
d)	Commercio in aree pubbliche e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	1,7
e)	Commercio in aree adibite a fiera non attrezzata	1,8
f)	Manifestazioni politiche	0,5
g)	Manifestazioni culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti	0,3
h)	Giostrai e installazione giochi	1,5
i)	Spettacoli viaggianti (circhi)	1
l)	Edilizia	2,0
m)	Erogazione pubblici servizi a rete	1
n)	Privati	1
o)	Altre attività	1

GRADUAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni di minimo

		Coefficiente
giorni	1	1
giorni	31	0,966
giorni	61	0,943
giorni	91	0,908
giorni	121	0,874
giorni	151	0,851
giorni	181	0,782
giorni	211	0,713
giorni	241	0,655
giorni	271	0,598
giorni	301	0,552
giorni	331	0,517

ALLEGATO "B"

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari

La tariffa ordinaria è da intendersi a metro quadro e per giorno di esposizione del mezzo pubblicitario, e per mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

Maggiorazioni correlate alla superficie:

- per superfici complessive tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,50 della tariffa ordinaria;
- per superfici complessive superiori a mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00 della tariffa ordinaria.

Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:

- per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.

Casi particolari:

a) pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):

- veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 4,5;
- veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 6,5;
- altra tipologia di veicoli: alla tariffa ordinaria relativa a un mq. Per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;

b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi:

- alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
- se la pubblicità è effettuata con cartelli o veicoli speciali muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari o con altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;
- per la pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;

c) pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;

d) pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale

Pubblicità effettuata mediante:

- 1) diapositive o proiezioni o simili;
- 2) striscioni attraverso vie o piazze;
- 3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
- 4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
- 5) forma sonora da punto fisso o itinerante;